


PROTOCOLLO COVID del 06 Aprile 2021



NUOVO PROTOCOLLO COVID del 6 Aprile 2021

In data **06 aprile 2021** è stato emanato il **“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”** che aggiorna la precedente versione del 24 aprile 2020.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

1. INFORMAZIONE: *Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia. Era qualcosa che era già sottinteso nel precedente protocollo.*

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA: Sono state aggiornate le procedure di rientro in azienda specificate dalla Circolare Ministeriale del 12 Ottobre 2020 (allegata alla presente mail) con distinzione tra positivi asintomatici, positivi sintomatici e contatti stretti. Per i positivi a lungo termine invece, a differenza di quanto indicato nella circolare, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario

3. MODALITA' DI INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI: **nessun aggiornamento particolare.**

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE: **aggiornato il riferimento relativo alla pulizia dei locali con la circolare ministeriale 22 maggio 2020 per la sanificazione di aree non sanitarie legata alla presente mail) con le buone prassi da mettere in atto.**



5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: **fa riferimento alla possibilità di produrre igienizzante in azienda e lascia le linee guida per farlo.**

6. DPI: *Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. Già in linea con quanto previsto.*

7. GESTIONE SPAZI COMUNI: **nessun aggiornamento particolare.**

8. **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

9. **GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI:** nessun aggiornamento particolare.

10. **SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI:** oltre all'obbligo scontato di usare la mascherina in riunione, laddove non si possa fare a distanza, *sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.*

11. **GESTIONE PERSONA SINTOMATICA:** nessun aggiornamento particolare.




12. **SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS:** il Medico competente potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

13. **COMITATO COVID:** nessun aggiornamento particolare.




**PER QUALSIASI
INFORMAZIONE POTETE
CONTATTARE
I NS. UFFICI
TEL. 011/5620022**



Dott. Enzo CACCIATORE

- Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.
- Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione
- Esperto in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e smi
- Esperto in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018







Dott.ssa Martina MASTRANTUONO

- Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.
- Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione
- Esperta in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e smi
- Esperta in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018



**PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
SUI NOSTRI SERVIZI POTETE
CONTATTARE IL NS.
UFFICIO MARKETING
Sig.ra Cristina GAGLIARDO
che fisserà un appuntamento
con uno dei Ns. responsabili
Tel. 011.5620022
c.gagliardo@gruppo2g.com**



**CORONAVIRUS
PROTOCOLLO
AMBIENTI DI LAVORO**